# CONDIZIONI GENERALI D'APPALTO PER LA MODULA S.p.A.

#### Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Condizioni Generali d'Appalto (d'ora innanzi denominate "Condizioni di Appalto") si applica a tutti i contratti di appalto (d'ora innanzi denominati "Contratto/i") stipulati da Modula S.p.A. (d'ora innanzi denominata "") con un proprio Appaltatore (d'ora innanzi denominato "Appaltatore"), per la fornitura o la realizzazione di un'opera (d'ora innanzi denominata "Opera"). Esso è inoltre applicabile, "mutatis mutandis", anche nel caso di contratto di forniture di servizi (sostituendo in tal caso il termine "Servizio" al termine "Opera"), a meno che le disposizioni contenute nel presente Condizioni di Appalto non siano palesemente incompatibili con la disciplina contrattuale dell'appalto di servizi. Esso costituisce parte integrante e sostanziale dell'ordine formale emesso da Modula (d'ora innanzi denominato "Ordine") al quale è allegato o dal quale esso è richiamato insieme ai documenti richiamati nell'Ordine e nelle presenti Condizioni Generali di Appalto che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere. Esso costituisce inoltre parte integrante e sostanziale di ogni contratto di appalto concluso tra Modula e l'Appaltatore ove da esso esplicitamente richiamato.

Le norme e le condizioni generali delle presenti Condizioni di Appalto possono essere modificate solamente per iscritto.

#### Art. 2 DOCUMENTI CONTRATTUALI

- 2.1 I documenti contrattuali che disciplinano l'esecuzione, da parte dell'Appaltatore, di un'Opera sono di norma costituiti da:
  - a) Contratto
  - b) Disposizioni in tema di sicurezza di Modula
  - c) Specifiche Tecniche, norme/prescrizioni particolari
  - d) Condizioni di Appalto
  - e) Elaborati Grafici
  - f) Programma lavori
  - g) Eventuali altri documenti specificati nel contratto
- 2.2 Tale elencazione ha carattere puramente indicativo. Pertanto, a seconda delle circostanze della natura dell'Opera, potranno mancare uno o più dei documenti sopra indicati ovvero il contratto potrà essere integrato da altri documenti non rientranti nell'elencazione di cui al paragrafo che precede. La documentazione elencata al precedente paragrafo 2.1 e gli eventuali ulteriori documenti d'integrazione al Contratto sono esaustivi della disciplina negoziale e formalizzano la totalità degli accordi tra Modula e l'Appaltatore in relazione all'Opera. Conseguentemente essi annullano e sostituiscono qualsiasi precedente accordo, scritto o verbale, intervenuto tra Modula e l'Appaltatore in relazione all'Opera.
- 2.3 Le prescrizioni riportate sui documenti contrattuali sopra elencati sono tra loro complementari. Nel caso di conflitto tra le disposizioni riportate su tali documenti contrattuali, le prescrizioni di ciascun documento hanno valore prevalente su quello del successivo secondo l'ordine della elencazione prevista al precedente paragrafo 2.1.
- 2.4 L'Appaltatore espressamente riconosce che Modula possa apportare modifiche al Contratto in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta, e fin d'ora accetta le modifiche che non comportino variazione di elementi essenziali del Contratto (quali, ad esempio, oggetto della fornitura, prezzo, condizioni di pagamento, etc.).
- 2.5 Si ritiene, in ogni caso, come non scritta ed inefficace ogni condizione o modifica apposta dall'Appaltatore all'Ordine e/o alle presenti Condizioni di Appalto al momento dell'accettazione dell'Ordine ovvero in ogni altro documento, anche successivo a tale accettazione, che non sia stata espressamente concordata ed accettata per iscritto da Modula.

| FOGLIO N° 1/23 FIRMA PER ACCETTAZIONE MODULA S |
|--|
|--|

- 2.6 Le date ed i termini indicati nel Contratto sono sempre essenziali.
- 2.7 Ogni realizzazione di forniture di beni o servizi a Modula dovrà essere espressamente stabilita da un Contratto. L'Ordine ed ogni successiva variante allo stesso saranno impegnativi per Modula unicamente qualora siano emessi dall'Ente Acquisti di Modula o da Ente allo scopo delegato e siano debitamente sottoscritti da propri procuratori dotati di idonei poteri di rappresentanza. L'Appaltatore dovrà astenersi dall'effettuare lavori o attività riferite all'Opera che non siano previste nel Contratto o nelle successive varianti allo stesso.

#### Art. 3 AUTONOMIA DELL'APPALTATORE

- 3.1 I lavori previsti nel Contratto saranno eseguiti dall'Appaltatore con propria organizzazione di mezzi e a proprio rischio, senza alcun vincolo di dipendenza e/o di subordinazione nei confronti di Modula. L'obbligazione dell'Appaltatore è di risultato e non viene meno neppure quando l'Appaltatore debba assoggettarsi a regole, prescrizioni, norme, consigli tecnici, etc.
- 3.2 Nell'esecuzione del Contratto l'Appaltatore deve tener conto di tutti i fattori che possano influire sulla sua attività (stagioni, ferie, attività poste in essere da Modula o da terzi, etc.).
- 3.3 L'Appaltatore, con l'emissione della propria conferma d'ordine, dichiara, pertanto, di essersi pienamente reso edotto della natura e delle caratteristiche tecniche, tecnologiche e funzionali dell'Opera da realizzare e di aver tenuto debito conto di tutti i fattori, le circostanze, le alee connesse all'esecuzione dell'Opera ed alle modalità operative che possano influire sull'esecuzione dei lavori e sulla determinazione del corrispettivo. L'Appaltatore non potrà, pertanto, sollevare alcuna eccezione riguardo al verificarsi di rallentamenti o ritardi nello svolgimento dei lavori o degli aumenti di costi dovuti a circostanze non previste all'atto di accettazione dell'Ordine.
- 3.4 Con l'accettazione dell'Ordine o la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore espressamente dichiara e garantisce quanto segue:
  - a) di assumere la piena ed intera responsabilità tecnica e gestionale ed ogni rischio afferente l'adempimento del Contratto, sia nei riguardi di Modula che di terzi;
  - b) di disporre dei mezzi, anche finanziari, e dell'organizzazione necessari per eseguire il Contratto e di assumere la piena responsabilità dell'operato dei suoi dipendenti, anche con riferimento a danni da questi cagionati a Modula e/o a dipendenti di questa e/o di terzi;
  - c) di impegnarsi a coordinare, ove necessario, le proprie attività con quelle svolte da Modula o da terzi delegati da Modula, ponendo quesiti e richiedendo informazioni utili all'esecuzione del Contratto;
  - d) ferma restando la propria responsabilità di dare piena e puntuale esecuzione al Contratto, di impegnarsi a comunicare a Modula, con la massima tempestività e per iscritto, l'insorgere di eventuali fatti e circostanze che impediscano la realizzazione dell'Opera con le modalità e le tempistiche ivi stabilite.
- 3.5 La mancata, errata o insufficiente valutazione di tutte le circostanze attinenti all'esecuzione dell'Ordine da parte dell'Appaltatore non esimerà quest'ultimo dal rispetto di tutti gli impegni assunti nel Contratto.

#### Art. 4 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

- 4.1 Il Contratto si considera concluso e l'Ordine diviene, pertanto, irrevocabile da parte di Modula a partire dal momento in cui perviene a quest'ultima il relativo duplicato (conferma d'Ordine), senza alcuna variazione o aggiunta e debitamente sottoscritto dall'Appaltatore per accettazione. Il Contratto si considera inoltre concluso quando esso sia sottoscritto da entrambe le parti, in tal caso esso si considera sottoscritto presso la sede legale di Modula alla data in esso indicata.
- 4.2 Qualora Modula e l'Appaltatore fossero collegati in rete telematica, l'Ordine e la conferma d'Ordine potranno essere trasmessi anche per via telematica. In tal caso il Contratto si considera

| FOGLIO N° | 2/23 | FIRMA PER ACCETTAZIONE | MODULA SpA |
|-----------|------|------------------------|------------|
|-----------|------|------------------------|------------|

- concluso e l'Ordine diviene pertanto irrevocabile nel momento in cui la conferma d'Ordine viene resa disponibile dall'Appaltatore del servizio dati telematici presso la casella elettronica di Modula. Resta fermo, in ogni caso, quanto disposto al successivo paragrafo 4.3.
- 4.3 Ancorché Modula non riceva il duplicato dell'Ordine (conferma d'Ordine) sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore o trasmesso per via telematica, l'inizio dell'esecuzione dell'Opera da parte dell'Appaltatore si intenderà, in ogni caso, come accettazione tacita delle presenti Condizioni di Appalto e delle condizioni specifiche espresse nell'Ordine.
- 4.4 Eventuali richieste, scritte o orali, di esecuzione dell'Opera non impegnano Modula se non al momento dell'emissione dell'Ordine.
- 4.5 Qualora l'Appaltatore riscontri nell'Ordine emesso da Modula un errore (od un'omissione) materiale, concernente gli aspetti commerciali o tecnici relativi alla fornitura dell'Opera, dovrà immediatamente segnalare tale circostanza a Modula al fine di consentire a quest'ultima di provvedere alle opportune correzioni e modificazioni dell'Ordine.

#### Art. 5 PRESCRIZIONI TECNICHE INERENTI L'OPERA

- 5.1 L'Appaltatore dovrà assicurare, sotto la sua esclusiva responsabilità ed a propria cura e spese, che l'Opera rispetti tutte le prescrizioni tecniche in materia impartite da Modula o contenute in leggi, regolamenti, norme armonizzate, ecc., vigenti o che entrassero in vigore durante l'esecuzione dei lavori fino al momento dell'accettazione dell'Opera.
- 5.2 Sarà, pertanto, cura dell'Appaltatore prendere piena conoscenza di tutte le prescrizioni tecniche applicabili all'Opera e richiedere a Modula tutte le informazioni di cui questa disponga e che l'Appaltatore ritenga utili o necessarie in relazione all'esecuzione dell'Opera, fermi restando gli obblighi che la legge pone a carico di Modula.
- 5.3 L'Appaltatore dovrà consegnare a Modula, unitamente all'accettazione dell'Ordine o alla sottoscrizione del Contratto, tutta la documentazione prevista dalle norme vigenti od emanande in materia di sicurezza ed ogni ulteriore documentazione ad esso spettante che sia prescritta da norme cogenti ad esso applicabili.

### Art. 6 OBBLIGAZIONI PARTICOLARI DELL'APPALTATORE

- 6.1 L'Appaltatore assicura, sotto la sua esclusiva responsabilità, ed a propria cura e spese, che l'esecuzione dei lavori sia realizzata in conformità al Contratto, ed agli eventuali altri documenti contrattuali a perfetta regola d'arte e secondo le tecniche più avanzate, nel pieno rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le prescrizioni di qualsivoglia autorità, vigenti o che entrassero in vigore durante l'esecuzione dei lavori, che abbiano comunque attinenza all'esecuzione dell'Opera fino al momento della sua accettazione.
- 6.2 L'Appaltatore deve altresì provvedere all'esecuzione di quegli adempimenti e quelle attività complementari che, sebbene non descritti o richiamati dall'Ordine, sono necessari per il completamento dell'Opera a regola d'arte e per renderla atta all'utilizzazione pattuita. Egli è tenuto a dare esecuzione ai lavori nel modo più completo ed estensivo, anche qualora l'Ordine definisca solo gli elementi essenziali dell'Opera.
- 6.3 L'Appaltatore dovrà, in particolare, assicurare che l'Opera sia realizzata in totale conformità alle normative in materia di sicurezza e tutela della salute, igiene, ambiente ed ecologia, ergonomia, prevenzione incendi, vigenti di volta in volta in Italia, nell'U.E. e nel paese in cui l'Opera è destinata, provvedendo alla predisposizione di tutta la documentazione richiesta al riguardo, ed assicurare, parimenti, che le lavorazioni relative all'Opera siano svolte nel pieno rispetto di tutte le normative laboristiche vigenti nel luogo in cui esse vengono realizzate. In particolare, ed a titolo meramente esemplificativo, l'Appaltatore si impegna:
  - ad osservare scrupolosamente le Disposizioni in materia di Sicurezza di Modula

| FOGLIO N° | 3/23 | FIRMA PER ACCETTAZIONE | MODULA SpA |
|-----------|------|------------------------|------------|
|-----------|------|------------------------|------------|

- a corrispondere al personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali di carattere collettivo in vigore per la categoria di appartenenza;
- ad effettuare il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente ed il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori;
- a provvedere sotto la propria responsabilità alla stipula ed al pagamento delle assicurazioni relative agli infortuni sul lavoro, per l'assistenza malattia e la previdenza sociale ed a osservare le vigenti disposizioni in materia di legislazione del lavoro;
- ad adottare tutte le predisposizioni ed i provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni alle persone o alle cose sia durante l'esecuzione delle prestazioni che nelle operazioni accessorie, quali quelle inerenti al trasporto, alla consegna, al collaudo, ecc.;
- ad eseguire i lavori con personale altamente qualificato e specializzato, formato ed informato in maniera idonea, tenuto conto della natura dell'Opera;
- a predisporre i provvedimenti atti ad evitare ogni forma di inquinamento in dipendenza della prestazione eseguita.
- 6.4 Qualora la prestazione venga svolta, anche parzialmente, nei locali di Modula o di terzi, il personale dell'Appaltatore dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme, i regolamenti e le disposizioni disciplinari ivi in vigore.
- 6.5 A tal fine l'Appaltatore dovrà informarne i propri dipendenti e/o i propri fornitori dei rischi specifici connessi alle attività svolte nei locali di proprietà Modula o di terzi e, conseguentemente, predisporre tutti i mezzi di protezione e prevenzione, individuali e collettivi, necessari ed opportuni per evitare il verificarsi di infortuni e danni alle persone e cose durante l'esecuzione dei lavori, emanando in proposito le necessarie disposizioni di sicurezza e vigilando sulla loro puntuale esecuzione.
- 6.6 I contratti di appalto aventi per oggetto opere o attività che necessitano di particolari autorizzazioni (di legge amministrative o altro) sono sottoposti alla condizione che l'Appaltatore trasmetta a Modula copia delle prescritte autorizzazioni prima dell'inizio di tali opere o attività.
- 6.7 In caso di mancata osservanza di quanto sopra stabilito ai paragrafi da 6.1 a 6.6 Modula avrà la facoltà di risolvere il Contratto di pieno diritto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cod. civ. mediante semplice comunicazione scritta all'Appaltatore e di richiedere all'Appaltatore il risarcimento dei danni.

# Art. 7 SUBAPPALTO

- 7.1 E' fatto divieto all'Appaltatore di affidare a terzi l'esecuzione, totale o parziale, dei lavori oggetto dell'Ordine senza esplicita autorizzazione scritta di Modula. In caso di violazione del suddetto obbligo, Modula avrà la facoltà di risolvere il Contratto di pieno diritto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod.civ. mediante semplice comunicazione scritta all'Appaltatore, e di richiedere all'Appaltatore il risarcimento dei danni.
- 7.2 Per quelle operazioni o lavorazioni per cui venisse riconosciuta la necessità di subappaltare a ditte specializzate parte delle prestazioni, l'autorizzazione scritta ottenuta per il subappalto non esonererà l'Appaltatore dai suoi obblighi, oneri e responsabilità contrattuali nei confronti di Modula che rimane completamente estranea ai rapporti tra l'Appaltatore ed i suoi subappaltatori e/o fornitori. L'Appaltatore risponderà pienamente dell'esatto e puntuale adempimento dei subappaltatori così come in proprio.
- 7.3 L'Appaltatore, per quanto applicabile, dovrà porre a carico dei propri subappaltatori e far loro osservare tutti gli obblighi e gli oneri previsti per l'Appaltatore nelle presenti Condizionidi Appalto e negli altri documenti contrattuali.
- 7.4 Qualora, nel corso dell'esecuzione dell'Ordine, Modula, a suo insindacabile giudizio, ritenesse il subappaltatore inidoneo ad eseguire i lavori subappaltati, l'Appaltatore, a seguito di comunicazione

| FOGLIO N° 4/23 FIRMA PER ACCETTAZIONE | MODULA SpA |
|---------------------------------------|------------|
|---------------------------------------|------------|

scritta di Modula, dovrà eseguire direttamente tali lavori senza alcun diritto di pretendere indennizzi, risarcimento dei danni o spostamento dei termini di ultimazione.

#### Art. 8 INFORMAZIONI TECNICHE E PROPRIETA' INDUSTRIALE

- 8.1 Qualsiasi informazione di carattere commerciale o tecnico (quali, in via meramente esemplificativa, costi, bozze e/o disegni definitivi di progetto, piani, specifiche tecniche, calcoli, documenti in genere ed altri dati) che sia comunicata per iscritto, sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico, o verbalmente da Modula all'Appaltatore in relazione al Contratto dovrà essere e restare confidenziale e riservata in conformità a quanto previsto dal presente articolo. L'Appaltatore si impegna a proteggere tutte le informazioni ricevute ed a trattarle con la massima riservatezza, impegnandosi a non divulgare alcun dettaglio ad altri eccetto che ai propri dipendenti e consulenti preventivamente autorizzati a riceverli, in relazione all'attività svolta ovvero a terzi appositamente autorizzati per iscritto da Modula.
- 8.2 A tal scopo l'Appaltatore si impegna a comunicare a Modula, per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo alla divulgazione di informazioni riservate, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data della divulgazione. Resta comunque inteso che, anche in caso di divulgazione, l'Appaltatore adotterà tutte le precauzioni atte a minimizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla divulgazione stessa. Gli obblighi di cui al paragrafo precedente 8.1 saranno oggetto di adempimento anche successivamente alla conclusione del Contratto fino a quando le suddette informazioni non siano divenute di pubblico dominio per motivi non dipendenti dalla condotta del Appaltatore.
- 8.3 Le informazioni ricevute restano di esclusiva proprietà di Modula e potranno essere utilizzate dall'Appaltatore solo per l'esecuzione del Contratto e delle attività ad esso correlate. L'Appaltatore, si impegna, a semplice richiesta di Modula, comunicata in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo, a restituire immediatamente a Modula le informazioni ricevute per iscritto.
- 8.4 In relazione ad esse l'Appaltatore, anche dopo la cessazione del Contratto, è tenuto a:
  - a) conservarle con la massima cura e riservatezza e, in caso di richiesta, restituirle a Modula;
  - b) contraddistinguerle come di proprietà Modula nel caso in cui quest'ultima non vi abbia provveduto;
  - c) non riprodurle e non copiarle se non nei limiti autorizzati espressamente da Modula e non trasmetterle o rivelarne il contenuto a terzi, fino a che esse siano divenute di dominio pubblico per fatto non a lui imputabile;
  - d) non domandare brevetti o altro tipo di privativa industriale, che, comunque, qualora siano domandati e concessi, dovranno essere ceduti in proprietà esclusiva a Modula;
  - e) non produrre o far produrre e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, prodotti disegnati o realizzati sfruttando le informazioni tecniche di cui sopra;
  - f) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo da parte dei propri dipendenti, fornitori o terzi con lui cooperanti, ai quali egli sia stato autorizzato da Modula a trasmettere le informazioni tecniche di cui sopra, nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.
- 8.5 Nel proporre o accettare di studiare e/o realizzare l'Opera, l'Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente per iscritto a Modula se e, nel caso, quali titoli di privativa industriale, relativi o applicabili all'Opera od a un particolare in essa incorporato, siano di sua proprietà o da lui utilizzati su licenza di terzi. La mancata preventiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore, si intenderà come rinuncia a far valere detti titoli di privativa industriale, di sua proprietà, nei confronti di Modula ed anche nei confronti di quei fornitori ai quali Modula possa avere, anche successivamente all'esecuzione dell'Ordine, affidato la produzione, per suo conto, del particolare coperto da titoli di privativa industriale di proprietà dell'Appaltatore. La mancata comunicazione si intenderà altresì come impegno a procurare a Modula, e a detti altri fornitori, l'autorizzazione ad utilizzare i titoli di privativa industriale da esso Appaltatore utilizzati su licenza di terzi.

| FOGLIO N° | 5/23 | FIRMA PER ACCETTAZIONE | MODULA SpA |
|-----------|------|------------------------|------------|
|           |      |                        |            |

- 8.6 L'Appaltatore si impegna a non utilizzare, per la realizzazione di altre opere identiche o analoghe a quelle previste dall'Ordine le informazioni ed i diritti di proprietà industriale di Modula e di cui sia venuto a conoscenza, salvo in cui sia stato previamente autorizzato per iscritto da Modula.
- 8.7 Nel caso in cui, in collegamento con lavori di ricerca, progettazione, sperimentazione o sviluppi effettuati in esecuzione dell'Ordine, l'Appaltatore realizzi invenzioni, brevettabili o meno, ovvero opere dell'ingegno, egli è tenuto a darne comunicazione a Modula ed a mettere a sua disposizione tutte le informazioni e la documentazione utili o necessarie per la realizzazione delle stesse, concedendo contestualmente a Modula il diritto di licenza gratuito e non esclusivo per la produzione o riproduzione (sia direttamente che per il tramite di terzi) e per la vendita e l'uso, in Italia ed all'estero. Qualora l'invenzione oggetto del titolo di privativa industriale ovvero l'opera dell'ingegno oggetto del diritto d'autore applicabili all'Opera siano state ottenute dall'Appaltatore in modo del tutto autonomo e non in collegamento con lavori di ricerca, progettazione, sperimentazione o sviluppi effettuati in esecuzione dell'Ordine ovvero siano state ottenute senza avvalersi delle informazioni, della documentazione o della collaborazione tecnica di Modula, quest'ultima come corrispettivo della licenza pagherà un'equa remunerazione. L'Appaltatore si impegna, ove richiesto da Modula, a domandare l'idonea privativa dell'invenzione in Italia e nei principali Paesi esteri oppure a consentire a Modula di farlo, in nome e per conto dell'Appaltatore.
- 8.8 Nel caso in cui i lavori di cui sopra siano stati eseguiti dall'Appaltatore in esecuzione di uno specifico incarico di Modula, l'invenzione ed i relativi titoli di privativa industriale, i disegni ed in generale i risultati tecnici ottenuti nonché le opere d'ingegno saranno di proprietà esclusiva di Modula, sempreché l'incarico sia stato affidato da Modula a titolo oneroso.
- 8.9 L'Appaltatore garantisce che la produzione, l'uso e la commercializzazione dei particolari da lui forniti ed utilizzati nell'esecuzione dell'Opera non comportano contraffazione di diritti di proprietà industriale di terzi, sia in Italia che all'estero, assumendosi l'onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi e tenendo comunque Modula indenne da tali pretese e protetta da ogni azione suscettibile di interdire la libera produzione e vendita. In ogni caso l'Appaltatore manleva Modula da qualsiasi responsabilità e la tiene indenne da qualsiasi onere o pretesa che possa derivare a quest'ultima in relazione all'utilizzo di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi ed altri titoli di privativa industriale, concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi utilizzati nell'esecuzione dell'Opera. Nel caso di contenziosi relativi a tali titoli di privativa industriale, l'Appaltatore si impegna ad intervenire e sostituirsi a Modula, qualora questa sia citata, assicurandone la difesa e rimborsando a quest'ultima tutte le spese e gli oneri da essa subiti.
- 8.10 Qualora Modula sia obbligata a cessare di utilizzare l'Opera in conseguenza delle precedenti domande di rivendica, l'Appaltatore è tenuto immediatamente a garantire, a sue spese, a Modula, in alternativa, una delle seguenti soluzioni:
  - a) sostituire o modificare l'Opera in modo da evitare ulteriori contestazioni sul diritto di utilizzo, fermo restando che dovranno, comunque, essere assicurate prestazioni equivalenti a quelle dell'Opera originaria;
  - b) riprendere in consegna l'Opera da Modula, restituendo il corrispettivo percepito. Resta comunque inteso che, in ogni caso, l'Appaltatore sarà tenuto al risarcimento dei danni subiti da Modula.
- 8.11 L'Appaltatore si impegna, ove richiesto da Modula, ad apporre il marchio Modula o altri marchi e segni distintivi appartenenti a Modula sull'Opera, sui particolari incorporati in quest'ultima indicati da Modula e sugli eventuali ricambi, con le modalità e secondo le istruzioni ordinate da Modula. Siffatta applicazione non potrà, in nessun caso, intendersi come licenza d'uso del marchio Modula. Pertanto, l'Opera, i particolari e gli eventuali ricambi così contrassegnati potranno essere forniti esclusivamente a Modula. L'utilizzo dei marchi Modula dovrà cessare in ogni momento dietro richiesta di Modula e, comunque, in ogni caso, al termine dell'esecuzione del Contratto.

#### Art. 9 ASSICURAZIONI

- 9.1 In aggiunta a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge (infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) per tutto il personale impiegato nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà stipulare, con indicazione del massimale e con primarie compagnie di assicurazione approvate da Modula, idonee polizze assicurative, di gradimento di Modula, necessarie a garantire i propri dipendenti, Modula ed i terzi da tutti i danni, a persone e a cose, che possano subire in conseguenza dell'esecuzione del Contratto. Tra le altre, l'Appaltatore dovrà stipulare un'adeguata polizza che copra il rischio da responsabilità del produttore e, in materia di trasporti, provvedere ad assicurare con idonea polizza il carico per tutti i possibili incidenti o danni che possano occorrere durante il trasporto (a titolo meramente esemplificativo, furto, incendio, danneggiamento, perdita, ecc.). Fermo restando quanto sopra, i massimali delle polizze assicurative in materia di General e Product Liability (RCT/RCO/RCP) che l'Appaltatore dovrà stipulare non dovranno essere inferiori a Euro 3 milioni salva diversa indicazione da parte di Modula.
- 9.2 L'Appaltatore comunicherà a Modula con il debito preavviso i nominativi dell'assicuratore per approvazione e dovrà produrre a Modula, a semplice richiesta di quest'ultima, tutte le polizze assicurative, a mente del precedente paragrafo 9.1, con l'attestazione della loro vigenza fermo restando che l'esistenza di dette polizze non potrà in alcun modo essere interpretata come limitazione delle responsabilità che gravano sull'Appaltatore, per legge o in relazione all'esecuzione dell'Ordine. Di conseguenza l'Appaltatore risponderà direttamente qualora l'ammontare dei danni verificatisi dovesse superare i massimali previsti sulle succitate polizze.
- 9.3 Le suddette polizze dovranno essere mantenute in vigore per l'intero periodo di durata dei lavori, compresi i collaudi e fino all'accettazione definitiva.
- 9.4 L'Appaltatore dovrà tenere informata Modula su ogni modifica, sospensione o risoluzione delle sue polizze di assicurazione.

#### Art. 10 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

- 10.1 L'Appaltatore ha l'obbligo di informarsi ed informare tempestivamente Modula di tutti i fatti e le circostanze, ivi comprese le conseguenze di lavori o forniture di terzi al di fuori della propria responsabilità, connesse o collegate all'Opera, che possano influire o nuocere alla corretta e puntuale esecuzione dell'Ordine, ivi compresi eventuali informazioni, dati o benestare necessari al fine della realizzazione dell'Opera a regola d'arte.
- 10.2 In ogni caso in cui per Contratto, per legge o di fatto sia necessaria la collaborazione dell'Appaltatore per rendere possibile l'esecuzione o la prosecuzione dei lavori da parte di altri appaltatori di Modula, l'Appaltatore è tenuto a renderla con tempestività e diligenza.

### Art. 11 RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

- 11.1 L'Appaltatore, all'accettazione dell'Ordine o con la sottoscrizione del Contratto, nomina un proprio idoneo rappresentante, con il compito di agire da interfaccia nei confronti di Modula per tutte le problematiche connesse all'esecuzione del Contratto.
- 11.2 Qualora l'Opera sia realizzata, totalmente o parzialmente, presso locali di Modula od i altri terzi, l'Appaltatore dovrà proporre a Modula, all'atto di accettazione dell'Ordine, o della sottoscrizione del Contratto un proprio rappresentante che agisca in qualità di Responsabile di Cantiere, al quale sono demandati tutti i compiti, i controlli e le responsabilità inerenti alla conduzione ed esecuzione dei lavori, comprese le attività tecnico-amministrative e gestionali per coordinare lo svolgimento delle attività nel cantiere, sia tra il personale della propria impresa, sia in relazione al personale di Modula o delle altre imprese operanti all'interno dello stesso. A tal fine il responsabile di Cantiere dovrà preventivamente predisporre un programma dettagliato di svolgimento dei lavori e concordarne le modalità di attuazione con l'Ente competente di Modula o del terzo presso cui

| FOGLIO N° | 7/23 | FIRMA PER ACCETTAZIONE | MODULA SpA |
|-----------|------|------------------------|------------|
|           |      |                        | •          |

- l'Opera sia realizzata, affinché tali lavori siano coordinati con le altre attività che hanno luogo negli stessi locali al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
- 11.3 In particolare il Responsabile del Cantiere è tenuto a verificare che i lavori siano svolti secondo le pattuizioni contrattuali e che siano adottate tutte le misure che, secondo la particolarità dell'Opera, l'esperienza e la tecnica nonché in relazione alle lavorazioni ed alle attività svolte, sono necessari a tutelare l'integrità fisica dei dipendenti dell'Appaltatore, in particolare assicurando che vengano apprestate tutte le misure ed osservate tutte le norme vigenti od emanande in materia di igiene, di sicurezza e di prevenzione degli infortuni.
- 11.4 Il nominativo della persona proposta in veste di Responsabile di Cantiere dovrà essere approvato per iscritto da Modula, che avrà altresì il diritto di pretendere, in qualsiasi momento, la sua sostituzione qualora, a suo insindacabile giudizio, la persona designata non sia in possesso dei necessari requisiti. In ogni caso la citata approvazione o richiesta di sostituzione non comporterà per Modula assunzione di responsabilità e non libererà l'Appaltatore dalle responsabilità derivanti dall'operato del proprio rappresentante e dei suoi coadiutori.
- 11.5 La/e persona/e indicata/e dall'Appaltatore ai fini di cui ai precedenti paragrafi 11.1 e 11.2 dovranno essere in possesso di adeguata competenza tecnica e delle necessarie deleghe.
- 11.6 Resta comunque inteso che eventuali limiti al potere di rappresentanza dei dipendenti dell'Appaltatore nel compiere atti riferiti all'Opera dovranno essere preventivamente portati a conoscenza di Modula per iscritto. In mancanza, i dipendenti dell'Appaltatore che, nell'esecuzione del Contratto, compiano atti (quali, a titolo meramente esemplificativo, la partecipazione a riunioni, la sottoscrizione di lettere, verbali o documenti, ecc.) in rappresentanza dell'Appaltatore si considerano muniti di ogni idoneo potere.

### **Art. 12 ATTREZZATURE SPECIFICHE**

- 12.1 L'Appaltatore è tenuto ad eseguire l'Opera utilizzando propri macchinari, attrezzature ed una strumentazione opportunamente tarata e/o verificata per l'esecuzione dei controlli pianificati, che dovranno essere conformi, regolarmente denunciati e regolarmente mantenuti in ottemperanza alle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, mettendo a disposizione del committente, nel caso fosse richiesto, opportuna documentazione relativamente alla conformità delle attrezzature utilizzate ed alle attività di verifica periodica e di manutenzione. Sarà inoltre cura dell'Appaltatore rendere disponibili evidenze delle tarature summenzionate su richiesta da parte di Modula.
- 12.2 Le attrezzature particolari (calibri, stampi, trafile, attrezzature specifiche, attrezzature di controllo, ecc.) che Modula dovesse eccezionalmente mettere a disposizione dell'Appaltatore per l'esecuzione dell'Ordine rimangono di proprietà esclusiva di Modula. L'uso di tali attrezzature è concesso all'Appaltatore da parte di Modula a titolo di comodato gratuito. La restituzione delle attrezzature avverrà a semplice richiesta di Modula, in qualsiasi momento e senza bisogno di motivazione. L'Appaltatore è responsabile per la loro perdita, distruzione o danneggiamento.
- 12.3 In ordine alle predette attrezzature l'Appaltatore è tenuto a:
  - a) registrarle come di proprietà Modula;
  - b) provvedere, ove richiesto da Modula, ad adeguata copertura assicurativa contro l'incendio, il furto, il vandalismo, disastri naturali, manomissione ed altri rischi di perdita o danneggiamento assicurabili;
  - c) custodirle ed utilizzarle con la massima cura e provvedere, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria, senza manometterle o modificarle, salvo che per eseguire interventi connessi al miglioramento dell'Opera da effettuare previa specifica autorizzazione scritta di Modula;
  - d) segnalare a Modula le riparazioni straordinarie, sostituzioni, modifiche o rifacimenti occorrenti, con la massima urgenza, nel qual caso Modula deciderà se e come provvedervi; le spese relative saranno a carico di Modula sempre che non siano dovute a negligenza od ad altre cause

- imputabili all'Appaltatore, nel qual caso ogni spesa sarà a carico di quest'ultimo. Gli eventuali vizi o difetti dell'Opera dovuti a difetti delle attrezzature o dei materiali forniti da Modula che l'Appaltatore non abbia prontamente segnalato, saranno ad esclusivo carico e responsabilità dell'Appaltatore;
- e) non trasferirle fuori dai propri stabilimenti se non nei limiti di quanto di volta in volta preventivamente autorizzato da Modula;
- f) consentire agli incaricati di Modula di controllare, durante il normale orario di lavoro, le modalità della loro conservazione ed utilizzazione nonché il loro stato d'uso;
- g) non cederle a terzi a qualsiasi titolo, non costituire su di esse garanzie;
- h) non utilizzare o permettere che vengano utilizzate se non per l'esecuzione del Contratto anche dopo la cessazione della relativa fornitura e, comunque, non produrre e/o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente, per l'impiego in produzione o come ricambi, particolari prodotti in esecuzione dell'Opera;
- i) conformarsi alle istruzioni che gli verranno fornite da Modula in ordine alla loro riconsegna, rottamazione o conservazione per eventuali forniture destinate ai ricambi dell'Opera;
- i) verificarne la rispondenza di conformità alle norme di legge antinfortunistiche;
- k) utilizzarle in coerenza con quanto previsto dal libretto di uso e manutenzione del fabbricante;
- 1) assicurare che il personale risulti qualificato al loro utilizzo ai sensi dell'art.73 del D.lgs. 81/2008 e smi;
- m) Su richiesta di Modula, fornire copia degli attestati di formazione dei propri dipendenti in relazione all'uso delle specifiche attrezzature.
- 12.4 In caso di indebito uso da parte dell'Appaltatore, Modula si riserva la facoltà di addebitare tutti i danni conseguenti a tale indebito uso.
- 12.5 Le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 12.2, 12.3 e 12.4 si intendono applicabili per quanto compatibili, anche in relazione ai semilavorati ed agli altri materiali di proprietà di Modula che questa abbia messo a disposizione dell'Appaltatore per o in relazione con l'esecuzione del Contratto.
- 12.6 Ogni eventuale attrezzatura sviluppata e fabbricata appositamente o utilizzata per l'esecuzione dell'Ordine da parte dell'Appaltatore, sarà impiegata da quest'ultimo esclusivamente per l'esecuzione dell'Ordine. Nel caso in cui le attrezzature fabbricate o utilizzate dall'Appaltatore per l'esecuzione dell'Ordine siano di sua esclusiva proprietà, l'Appaltatore concede a Modula l'opzione di acquistare tali attrezzature pagando un prezzo pari al residuo ammortamento delle stesse attrezzature. L'opzione sarà esercitata da Modula tramite richiesta scritta notificata all'Appaltatore, entro 90 (novanta) giorni dall'atto della cessazione del rapporto di fornitura, a qualsiasi causa dovuta
- 12.7 Resta inteso che, in qualsiasi caso di risoluzione, anche anticipata, del rapporto di fornitura, l'Appaltatore si impegna a restituire a propria cura e spese le attrezzature franco stabilimento Modula.

# Art. 13 AFFIDABILITA', QUALITA' E CONTROLLI

- 13.1 Anche nel caso in cui l'Opera sia realizzata dall'Appaltatore in base alla documentazione tecnica e tecnologica messagli a disposizione da Modula, l'Appaltatore è tenuto ad effettuare e/o far effettuare tutte le prove e/o i controlli necessari a stabilire l'affidabilità e l'idoneità dell'Opera all'impiego previsto nonché la sua conformità alle prescrizioni stabilite dalle norme italiane e del paese cui l'Opera è destinata nonché a quelle segnalate da Modula o comunque applicabili all'Opera. I risultati dei predetti controlli e prove non vincoleranno Modula, la quale si riserva di effettuare propri controlli e di dare il benestare di fornitura a suo insindacabile giudizio.
- 13.2 L'Appaltatore è tenuto a porre in essere ed a mantenere mezzi e processi produttivi e di controllo idonei ad assicurare che l'Opera, in ogni momento, sia affidabile, di qualità adeguata e conforme

| FOGLIO N° | 9/23 | FIRMA PER ACCETTAZIONE | MODULA SpA |
|-----------|------|------------------------|------------|
|           |      |                        |            |

- alle prescrizioni tecniche indicate da Modula (disegni, norme, capitolati, tabelle, campioni omologati e/o depositati, ecc.). L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a segnalare a Modula le innovazioni tecniche che siano suscettibili di migliorare la qualità e/o le caratteristiche dell'Opera, nonché le innovazioni tecnologiche che possono interessare la qualità della stessa.
- 13.3 Nel caso in cui l'Opera sia soggetta a regolamentazione normativa, italiana e/o straniera (riguardanti la sicurezza, l'antinquinamento, ecc,) l'Appaltatore è tenuto a predisporre una documentazione specifica relativa all'omologazione ed ai processi produttivi dalla quale risulti, fra l'altro, con quali modalità, da chi e con quali risultati sono state collaudate le caratteristiche interessate. Detta documentazione dovrà essere conservata dall'Appaltatore per almeno 15 (quindici) anni e dovrà essere consegnata a Modula su richiesta di quest'ultima. Inoltre, poiché Modula è tenuta nei confronti dei propri committenti a permettere da parte dei medesimi controllo ed ispezioni sui metodi di produzione e di collaudo e sulla documentazione di collaudo, l'Appaltatore si dichiara disponibile a permettere analoghi controlli ed ispezioni anche presso la propria azienda. L'Appaltatore è tenuto ad imporre obblighi analoghi ai propri subappaltatori.

### Art. 14 VERIFICHE IN CORSO D'OPERA

- 14.1 Modula ha libero accesso presso lo stabilimento dell'Appaltatore e comunque presso i locali ove questi o i propri subappaltatori effettuano attività relative all'Opera, durante le normali ore di lavoro, al fine di verificare se l'esecuzione dei lavori si svolge secondo le condizioni stabilite nel Contratto e le regole dell'arte. Nel corso di tali verifiche Modula potrà richiedere all'appaltatore di effettuare prove specifiche sui materiali o l'esecuzione di prove particolari volte ad accertare lo stato di esecuzione dell'Opera.
- 14.2 L'Appaltatore si impegna ad apporre a sue spese le correzioni ed ad effettuare i rifacimenti dell'Opera che Modula, nel corso di tali verifiche, ritenga necessari in base al Contratto e le regole dell'arte. Qualora l'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, Modula avrà il diritto di effettuare o far effettuare le correzioni od i rifacimenti suddetti a spese dell'Appaltatore. Resta comunque salvo il diritto di Modula di risolvere il Contratto ai sensi del II comma dell'art. 1662 cod. civ.
- 14.3 Nei casi previsti ai precedenti paragrafi 14.1 e 14.2 i termini di consegna dell'Opera non subiranno rinvii.
- 14.4 L'esecuzione delle verifiche effettuate da Modula non riduce né elimina l'obbligo dell'Appaltatore di eseguire l'Opera a regola d'arte e di attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel Contratto e nei documenti in esso menzionati e non impedisce a Modula di far valere, in sede di verifica finale dell'Opera, vizi o difformità relativi alle parti già verificate nel corso dei lavori.

### Art. 15 RESPONSABILITA' E PROPRIETA' DEL PROGETTO – VARIAZIONI DELL'OPERA

- 15.1 Qualora il progetto, i disegni, i capitolati, le specifiche o qualsiasi altro documento riferito all'Opera siano stati eseguiti, anche solo parzialmente, dall'Appaltatore, questi è pienamente responsabile della bontà e dell'esattezza tecnica degli elaborati suddetti anche se approvati da Modula.
- 15.2 Qualora il Contratto ne preveda la realizzazione, i disegni complessivi definitivi (ivi inclusi, ove previsti, quelli di lay-out, interconnessione impianti, ecc.) dovranno essere inviati in duplice copia a Modula per benestare, prima di dare inizio alla costruzione. Essi dovranno essere tempestivamente aggiornati e consegnati a Modula per benestare in caso di varianti al progetto. Ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione scritta di Modula, se si dovessero rendere necessarie correzioni od integrazioni al progetto o agli elaborati realizzati, anche parzialmente, dall'Appaltatore affinché l'Opera sia eseguita a regola d'arte ed atta all'utilizzazione pattuita, l'Appaltatore dovrà eseguirle a sue spese senza diritto ad alcun compenso suppletivo.

| TOOLIO N 10/25 THE MITERIAL STATES | A PER ACCETTAZIONE  MODULA SpA | 10/23 FIRMA PER ACCETTAZIONE | FOGLIO N° 10/23 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|

- 15.3 Tutti i progetti e gli elaborati che l'Appaltatore abbia predisposto ai fini della realizzazione dell'Opera sono di proprietà esclusiva di Modula e non potranno essere utilizzati dall'Appaltatore successivamente salvo quelli coperti da precedenti diritti di privativa industriale dell'Appaltatore o di terzi. Essi dovranno essere tempestivamente aggiornati e consegnati a Modula, nella loro versione definitiva, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione dell'Opera.
- 15.4 Qualora il progetto o gli altri elaborati dell'Opera siano stati forniti da Modula, l'Appaltatore ha l'obbligo di segnalare per iscritto a Modula ogni variante degli stessi necessaria affinché l'Opera sia eseguita a regola d'arte ed atta all'utilizzazione pattuita. Fanno parte delle varianti suddette anche quelle derivanti dalla modifica di leggi e norme armonizzate che intervengano nel periodo che intercorre tra la conclusione del Contratto ed il passaggio di proprietà dell'Opera. Eventuali vizi o difetti dell'Opera saranno pertanto a carico e responsabilità dell'Appaltatore se questi non avrà proposto per iscritto tempestivamente a Modula le correzioni od integrazioni. Resta comunque stabilito che non potranno essere apportate varianti al progetto o all'Opera senza preventiva specifica variante scritta all'Ordine applicandosi quanto previsto al successivo paragrafo 15.6.
- 15.5 Resta salva, in ogni caso, la facoltà di Modula di fornire, nel corso dei lavori, ulteriori elementi progettuali, tecnici o altro per una migliore definizione dell'Opera da eseguire ovvero per la correzione di eventuali precedenti inesattezze; in tali casi l'Appaltatore sarà tenuto ad uniformarsi a tali nuovi elementi, senza che ciò gli dia diritto ad alcun indennizzo o maggior compenso.
- 15.6 Modula potrà richiedere all'Appaltatore, in qualsiasi momento, di eseguire varianti al progetto o all'Opera e l'Appaltatore s'impegna ad eseguire tali varianti in conformità a quanto stabilito nel seguito del presente paragrafo. L'Appaltatore è tenuto a comunicare in forma scritta a Modula, tempestivamente successivamente alla richiesta di Modula ed in ogni caso, prima d'iniziare qualsiasi variante al progetto o all'Opera, le eventuali conseguenze che tali varianti potrebbero comportare rispetto all'Ordine con particolare riferimento, ma non limitatamente, al costo di tali varianti, ai termini di consegna ed all'impatto generale sul compimento dell'Opera. Le varianti al progetto od all'Opera potranno essere apportate dall'Appaltatore soltanto nel caso in cui esse facciano oggetto di specifica variante scritta all'Ordine emessa in conformità a quanto stabilito al precedente paragrafo 2.7. Anche con riferimento alle varianti al progetto o all'Opera si applicherà quanto stabilito al precedente articolo 4. Eventuali varianti al progetto o all'Opera eseguite dall'Appaltatore senza il prescritto Ordine scritto di Modula, non daranno luogo al riconoscimento di corrispettivi a favore dell'Appaltatore, fermo restando che Modula avrà la facoltà di richiedere all'Appaltatore di rimuovere le varianti a cura e spese dell'Appaltatore. In ogni altro caso le variazioni al progetto o all'Opera resteranno a totale carico dell'Appaltatore, essendo il Contratto "a corpo" e rientrando le stesse nell'alea normale del Contratto.
- 15.7 L'Appaltatore deve apportare all'Opera le variazioni ordinate da Modula anche qualora l'ammontare di tali variazioni superi un quinto del prezzo globale stabilito nell'Ordine e sempre che non eccedano la metà dello stesso, tenuto conto anche di eventuali varianti in diminuzione.
- 15.8 Modula può, in qualsiasi momento, ordinare variazioni consistenti in riduzioni, sia quantitative che qualitative, dell'Opera. In tal caso il prezzo sarà ridotto in proporzione alla parte di lavoro non eseguita.
- 15.9 Qualora vengano ordinate da Modula variazioni, sia in aumento che in diminuzione, le relative modifiche di prezzo si compenseranno fino a concorrenza.
- 15.10 In nessun caso è consentito all'Appaltatore sospendere l'esecuzione dei lavori a causa dell'insorgere di eventuali dissensi relativi alle modalità di esecuzione di varianti dell'Opera o alla determinazione del loro compenso o ai termini di esecuzione delle stesse.

#### Art. 16 MATERIALI UTILIZZATI NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA

16.1 I materiali forniti dall'Appaltatore ed utilizzati per l'esecuzione dell'Opera devono essere di prima scelta, della migliore qualità ed esenti da ogni difetto. L'Appaltatore deve eseguire, a sue spese, le

| FOGLIO N° | 11/23 | FIRMA PER ACCETTAZIONE | MODULA SpA |
|-----------|-------|------------------------|------------|
|           |       |                        |            |

- opportune prove e collaudi al fine di stabilire l'idoneità di tali materiali. L'Appaltatore è, inoltre, tenuto ad ottenere, a propria cura e spese ed in tempo utile, tutte le dichiarazioni di conformità e le certificazioni richieste dalla legislazione vigente ed a consegnarle a Modula su richiesta. L'eventuale ritardo nell'ottenimento della documentazione predetta non dà diritto ad uno spostamento dei termini per l'esecuzione dell'Opera.
- 16.2 Nel caso in cui i materiali necessari all'esecuzione dell'Opera fossero forniti, totalmente o parzialmente, da Modula, l'Appaltatore è tenuto, all'atto della presa in consegna, a verificarne il perfetto stato, segnalando immediatamente a Modula eventuali difetti o anomalie riscontrate. Conseguentemente, dal momento della presa in consegna dei suddetti materiali, l'Appaltatore si assume tutte le responsabilità relative ai vizi degli stessi, esclusa quella derivante da difetti di progetto e/o di costruzione, che non fossero riscontrabili in base a diligente collaudo.
- 16.3 Eventuali ritardi nella consegna di materiali forniti da Modula non danno diritto all'Appaltatore di richiedere maggiori compensi oltre a quello indicato nel Contratto, ma unicamente il diritto di ottenere una corrispondente proroga dei termini di ultimazione.
- 16.4 Sarà cura dell'Appaltatore assicurare l'identificazione, l'immagazzinamento, la custodia e la conservazione dei materiali presi in consegna da Modula nonché tenere la contabilità magazzino degli stessi (entrate, prelievi, resi, ecc.). L'Appaltatore dovrà, pertanto, provvedere, a sua cura e spese, a reintegrare i materiali che risultassero mancanti o deteriorati per qualsiasi ragione, nonché a risarcire a Modula i maggiori danni subiti in conseguenza alla perdita od al deterioramento.
- 16.5 Resta inteso che nessun materiale fornito da Modula può essere utilizzato per usi diversi da quello per il quale è stato fornito, né potrà essere trasportato fuori dal sito presso il quale è stato consegnato senza la preventiva autorizzazione scritta di Modula.

### Art. 17 ULTIMAZIONE, VERIFICHE E COLLAUDI - ACCETTAZIONE – PENALI

- 17.1 L'Opera completa o, qualora espressamente previsto nel Contratto, singole parti di essa, dovranno essere ultimate, complete di tutta la documentazione ad esse relativa (progetto, schemi tecnici, manuali di uso e manutenzione, ecc.) nel termine fissato nel Contratto per la consegna e nel luogo ivi stabilito affinché si possa procedere alle operazioni di verifica e collaudo.
- 17.2 Nel caso in cui la verifica o il collaudo siano limitati a singole parti dell'Opera, Modula avrà comunque il diritto di sollevare, in sede di verifica e collaudo dell'opera completa, riserve od eccezioni relative a parti già collaudate.
- 17.3 I termini ed i programmi di consegna indicati nel Contratto sono vincolanti ed essenziali e, rispetto ad essi, non sono ammessi né ritardi né consegne anticipate. Modula, pertanto, ha il diritto di non accettare e/o prendere in consegna l'Opera prima del termine pattuito o ad addebitare a quest'ultimo le eventuali spese.
- 17.4 L'Appaltatore è tenuto, nel rispetto del termine di ultimazione dell'Opera previsto dal precedente paragrafo 17.1, a dare comunicazione scritta del giorno e dell'ora in cui le operazioni di verifica e collaudo possono avere inizio, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi, ove non diversamente pattuito. Tali operazioni potranno essere effettuate anche da collaudatori terzi designati da Modula.
- 17.5 L'Appaltatore dovrà fare tutto quanto necessario al fine di consentire al o ai collaudatori designati da Modula di eseguire le operazioni di verifica e collaudo prestando al riguardo i mezzi (attrezzature e strumenti di collaudo ecc.) e la collaborazione necessari.
- 17.6 Le spese delle operazioni di verifica e collaudo saranno a carico dell'Appaltatore ad esclusione di quelle relative al personale designato da Modula.
- 17.7 Successivamente all'esecuzione delle operazioni di verifica e collaudo dell'Opera (o, nel caso indicato al paragrafo precedente 17.2, di parti di essa) verrà, di norma, redatto apposito verbale in 3

| FOGLIO N° | 12/23 | FIRMA PER ACCETTAZIONE | MODULA SpA |  |
|-----------|-------|------------------------|------------|--|
|-----------|-------|------------------------|------------|--|

- (tre) copie nel quale il collaudatore designato da Modula indicherà l'accettazione della stessa o l'esistenza di eventuali vizi o difformità dell'Opera (e saranno indicati, ove possibile, le cause ed i rimedi). In caso vengano riscontrati vizi o difformità dell'Opera in fase di verifica e collaudo, Modula avrà, a propria scelta, la facoltà di.
- a) chiedere l'eliminazione dei vizi o delle difformità (ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo, la pronta sostituzione gratuita delle parti difettose), a cura e spese dell'Appaltatore entro un termine perentorio stabilito da Modula;
- b) prendere in consegna ed accettare l'Opera applicando una riduzione del prezzo pari ai costi ed alle spese da sostenere per l'eliminazione di tali vizi e difformità, ovvero di
- c) risolvere il Contratto. In tal caso si applicheranno le disposizioni contenute nel successivo paragrafo 29.5.
- E' fatto salvo, in qualunque caso, il diritto di Modula al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
- Quanto sopra non pregiudica il diritto di Modula alla garanzia relativa a vizi e difformità dell'Opera per difetti sopravvenuti successivamente all' accettazione.
- 17.8 Eventuali osservazioni o riserve dell'Appaltatore verranno annotate nel verbale di collaudo e sottoscritte dal rappresentante dell'Appaltatore oppure dovranno essere comunicate a Modula per iscritto entro 30 (trenta) giorni dal completamento delle operazioni di verifica e collaudo. In mancanza di osservazioni o riserve effettuate con le modalità sopra indicate, le determinazioni di Modula si intenderanno accettate dall'Appaltatore.
- 17.9 La presa in consegna dell'Opera (o, nel caso indicato al precedente paragrafo 17.2, di parte di essa) avrà luogo qualora, a seguito dell'effettuazione delle operazioni di verifica e collaudo Modula dichiari espressamente, per iscritto, di accettare l'Opera. Resta fermo l'obbligo dell'Appaltatore di eliminare totalmente a proprie spese gli eventuali difetti e/o carenze nei termini indicati da Modula fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 17.10.
- 17.10 In caso di mancata ultimazione dei lavori entro il termine fissato nel Contratto per la consegna dell'Opera, ovvero in caso di mancata accettazione dell'Opera da parte di Modula, Modula avrà la facoltà di fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ferma restando, sempre che i lavori da eseguire non siano di lieve entità o consistano nell'esecuzione di rifiniture, l'applicazione di una penalità per ritardata consegna pari allo 0,3% del prezzo globale dell'Opera per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di consegna stabiliti nell'Ordine e fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- 17.11 In alternativa a quanto stabilito al precedente paragrafo 17.10, Modula avrà la facoltà, a propria scelta, di accettare l'Opera applicando una riduzione del prezzo pari ai costi ed alle spese da sostenere per completare l'Opera o di risolvere in tutto o in parte il Contratto come stabilito al successivo articolo 29, fatto salvo, in qualunque caso, il diritto di Modula al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
- 17.12 In nessun caso, salvo unicamente quello in cui Modula, nonostante la comunicazione scritta effettuata dall'Appaltatore nei termini di cui al precedente paragrafo 17.4, non effettui, senza giustificati motivi, la verifica ed il collaudo dell'Opera entro 60 (sessanta) giorni dal termine fissato dall'Appaltatore, l'Opera potrà essere considerata tacitamente accettata da parte di Modula. E' comunque fatto salvo il diritto di Modula di subordinare l'accettazione dell'Opera all'accettazione della stessa da parte del proprio cliente finale.
- 17.13 Nel caso in cui Modula rilevasse violazioni in ambito ambiente e/o salute e sicurezza sul lavoro, avrà la facoltà di applicare delle misure di tutela che, in relazione alla gravità dell'evento, potranno comportare: l'allontanamento dell'Appaltatore dal sito/cantiere, l'applicazione di penali, la risoluzione del contratto nonché l'esclusione dall'elenco dei fornitori qualificati. È fatto salvo in ogni caso il diritto di Modula al risarcimento del danno.

| FOGLIO N° | 13/23 | FIRMA PER ACCETTAZIONE |  | MODULA SpA |
|-----------|-------|------------------------|--|------------|
|-----------|-------|------------------------|--|------------|

17.14 Si precisa che le disposizioni dei precedenti paragrafi si applicheranno anche, *mutatis mutandis*, ad ogni Contratto relativo all'esecuzione ed al completamento di Servizi realizzati dall'Appaltatore su incarico di Modula.

### Art. 18 MODALITA' E TERMINI DI SPEDIZIONE

- 18.1 Le operazioni di marcatura, imballaggio, etichettatura, identificazione, spedizione e trasporto dell'Opera o di parti di essa dovranno avvenire conformemente alle istruzioni di Modula ed alle normative ad esse applicabili. L'Appaltatore sarà tenuto al risarcimento dei danni derivanti da qualunque ritardo, perdita o danneggiamento dovuti a carenze di marcatura, imballaggio, etichettatura, identificazione, spedizione, per mancato rispetto delle istruzioni e normative suddette. In particolare, per il trasporto, salvo ulteriori disposizioni specifiche presenti nell'Ordine o concordate con Modula, l'Appaltatore si impegna a provvedere ad assicurare il carico per tutti i possibili incidenti o danni che possano occorrere durante il trasporto (a titolo meramente esemplificativo, furto, incendio, danneggiamento, perdita, ecc.) con idonea polizza di gradimento di Modula, contratta presso una primaria compagnia di assicurazione, approvata da Modula ed a ricorrere tassativamente a vettori che offrano servizi conformi ai migliori standard internazionali vigenti nel settore (in particolare: mezzi di trasporto idonei al carico trasportato e dotati di adeguato sistema antifurto), soggetti a preventiva approvazione espressa da parte di Modula. L'Appaltatore comunicherà a Modula con congruo preavviso i nominativi dell'assicuratore e del vettore per approvazione.
- 18.2 Modula si riserva la possibilità di richiedere all'Appaltatore l'utilizzo di avvisi di spedizione telematici in conformità ai propri standard operativi.

### Art. 19 PASSAGGIO DI PROPRIETA' E DEI RISCHI

- 19.1 Fatto salvo quanto stabilito al precedente articolo 17, qualora l'oggetto del Contratto sia rappresentato da un bene immateriale o qualora i materiali necessari all'esecuzione dell'Opera siano forniti, totalmente o parzialmente, da Modula, è espressamente stabilito che la proprietà dell'Opera si trasferisce a Modula man mano che l'Opera stessa viene ad esistenza.
- 19.2 Fatto salvo quanto stabilito al precedente articolo 17, nei casi non contemplati dal precedente paragrafo 19.1, la proprietà dei materiali relativi all'Opera (sia in forma di semilavorati che di prodotti finiti), si trasferirà a Modula al momento in cui esse perverranno presso lo stabilimento di Modula o presso terzi da essa indicati. L'Appaltatore avrà tuttavia l'obbligo di custodire ed utilizzare fino alla consegna le parti d'Opera già venute ad esistenza, a proprio rischio, come materiali forniti da Modula medesima in conto lavoro e di conformarsi strettamente a quanto prescritto al precedente articolo 16. In ogni caso, dal momento del pagamento del primo acconto, se previsto dall'Ordine, da parte di Modula, quest'ultima acquisisce la proprietà dei disegni e dei progetti che l'Appaltatore abbia predisposto. Resta comunque salvo il diritto di Modula di effettuare verifiche in corso d'opera e di risolvere il Contratto qualora ricorrano le condizioni stabilite nelle presenti Condizioni di Appalto.
- 19.3 I rischi si trasferiscono in capo a Modula dal momento della consegna eseguita presso Modula o altri terzi eventualmente da questa indicati, sempre che l'Opera sia già stata accettata. Il momento della consegna coincide con quello della sottoscrizione, da parte di Modula, del verbale di accettazione finale senza riserve dell'Opera a seguito di collaudo positivo effettuato nel luogo di installazione finale dell'Opera stessa.

#### Art. 20 GARANZIE

20.1 L'Appaltatore garantisce la conformità qualitativa e quantitativa dell'Opera a quanto stabilito nell'Ordine e nel rimesso di consegna.

| FOGLIO N° | 14/23 | FIRMA PER ACCETTAZIONE | MODULA SpA |
|-----------|-------|------------------------|------------|
|-----------|-------|------------------------|------------|

- 20.2 L'Appaltatore garantisce che l'Opera sia esente da vizi e conforme a quanto previsto nell'Ordine ed alle prescrizioni normative applicabili all'Opera e eventualmente segnalate da Modula, nonché il buon funzionamento e la durata della stessa fino alla scadenza del periodo di garanzia offerto da Modula ai suoi clienti sui diversi mercati. I termini di garanzia di cui al presente paragrafo o quelli eventualmente pattuiti nel Contratto decorreranno dal momento dell'accettazione dell'Opera nella sua totalità da parte di Modula.
- 20.3 Nel caso di vizi, non conformità o mancato funzionamento, Modula avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di:
  - a) chiedere l'eliminazione dei vizi o delle difformità (ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo, la pronta sostituzione gratuita delle parti difettose), a cura e spese dell'Appaltatore;
  - b) eseguire o fare eseguire a terzi le attività necessarie all'eliminazione dei vizi o delle difformità, addebitando all'Appaltatore un importo corrispondente al prezzo delle predette attività maggiorato del 10%; ovvero di
  - c) risolvere il Contratto quando l'opera risulti inadatta alla sua destinazione. In tal caso si applicheranno le disposizioni contenute nel successivo paragrafo 29.5.
  - E' fatto salvo, in qualunque caso il diritto di Modula al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
- 20.4 Nel caso in cui le attività di eliminazione dei vizi o delle difformità vengano effettuate direttamente da Modula, il costo delle operazioni necessarie per l'eliminazione del difetto sarà calcolato in base agli indici di fatturazione Modula ed alle tariffe orarie ACIMAC o a quelle in vigore nel paese in cui deve essere eseguito il lavoro con tutti gli altri oneri e spese sostenuti da Modula per tale motivo.
- 20.5 Qualora sia riscontrato un difetto o un vizio di un particolare ripetuto nell'Opera, Modula potrà chiedere che l'Appaltatore provveda a proprie spese alla sostituzione di tutti gli altri particolari.
- 20.6 Per la denunzia dei vizi o delle difformità Modula non è tenuta all'osservanza dei termini di decadenza di cui al secondo capoverso dell'art. 1667 ed all'art. 1670 cod. civ.

  L'Appaltatore si obbliga ad effettuare gli interventi richiesti sulla base delle predette denunzie, essendogli comunque riservata la facoltà di controllare, a proprie spese, la fondatezza delle stesse nei luoghi, in Italia o all'estero, indicati da Modula.
- 20.7 Nel caso in cui il vizio dell'Opera dipenda dall'uso di materiale difettoso fornito all'Appaltatore da Modula, l'Appaltatore sarà esentato dalle obbligazioni previste ai precedenti paragrafi soltanto qualora il difetto del materiale non fosse rilevabile dall'Appaltatore medesimo in base a diligente collaudo.
- 20.8 L'Appaltatore si obbliga a non immettere in commercio ma a rottamare i componenti difettosi o non conformi restituiti da Modula e per i quali non sia stato concordato il relativo recupero per Modula con lavorazioni supplementari, essendo a Modula riservata ogni facoltà di ispezione e controllo per la verifica di tale adempimento. Qualora l'Appaltatore non proceda tempestivamente al ritiro dei componenti difettosi, Modula potrà provvedere direttamente alla suddetta rottamazione per conto ed a spese dell'Appaltatore.
- 20.9 Nel caso in cui verso Modula fossero avanzate pretese, anche stragiudiziali, per responsabilità civile (inclusa la "product liability") o contrattuale o fosse contestata a Modula la violazione di prescrizioni legali (sicurezza, inquinamento, ecc.) o contrattuali in conseguenza delle difettosità, non conformità o non affidabilità dell'Opera fornita, l'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne Modula e risarcire i danni eventualmente da questa subiti. Modula informerà tempestivamente l'Appaltatore non appena abbia appreso che la violazione della norma o la chiamata in causa della sua responsabilità sia basata sulla difettosità, non conformità e non funzionamento dell'Opera o del particolare fornito dall'Appaltatore.

20.10 Nel caso in cui Modula attui una campagna di risanamento dei propri prodotti per sostituire o riparare particolari dell'Opera difettosi, non funzionanti o non conformi alle prescrizioni legali ed anche se il difetto od il non funzionamento o la non conformità si rivelino dopo la scadenza della garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto alla fornitura gratuita e senza spese per Modula dei particolari necessari per attuare tale campagna di risanamento e rimborserà a Modula il costo delle operazioni di smontaggio, montaggio e risanamento, sempre che sia accertata la responsabilità dell'Appaltatore.

#### **Art. 21 CESSIONE DELLE GARANZIE**

- 21.1 Modula avrà il diritto di cedere a terzi, senza necessità del consenso dell'Appaltatore, le garanzie da questi prestate ai sensi del Contratto e/o delle presenti Condizioni Generali di Appalto, nonché le garanzie di legge connesse con i vizi dell'Opera.
- 21.2 La cessione delle garanzie di cui al paragrafo che precede avverrà con semplice comunicazione scritta da parte di Modula del nome del terzo cessionario.
- 21.3 Per effetto della cessione, l'Appaltatore deve eseguire le obbligazioni che gli derivano dalle garanzie di cui sopra, direttamente nei confronti del terzo cessionario, il quale avrà il diritto di esigere l'esecuzione di dette obbligazioni direttamente dall'Appaltatore.
- 21.4 La cessione delle garanzie di cui sopra non libera l'Appaltatore dalle obbligazioni che gli derivano dal Contratto o dalla legge nei confronti di Modula.

#### Art. 22 RICAMBI

L'Appaltatore si impegna a fornire a Modula pezzi di ricambio relativi all'Opera per una durata di 10 (dieci) anni dalla consegna della stessa, fabbricati con materiali e tecnologie uguali o superiori a quelli impiegati nella costruzione dell'Opera.

### Art. 23. FORZA MAGGIORE

- 23.1 Nel caso in cui l'esecuzione del Contratto sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore, intendendosi per tali quegli eventi totalmente al di fuori del controllo dell'Appaltatore (ad esempio: calamità naturali, sommosse, scioperi solo se nazionali -, atti o provvedimenti dell'Autorità, ecc.) l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione scritta a Modula a mezzo e-mail o fax successivamente confermata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'insorgere di tale circostanza e dovrà adottare tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. In tali casi i termini di consegna si intendono prorogati ed il nuovo termine dovrà essere stabilito dalle parti in comune accordo. La circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto. In nessun caso saranno considerati cause di forza maggiore i ritardi dei subappaltatori, a qualunque causa imputabili.
- 23.2 Qualora la circostanza di forza maggiore determini un ritardo nella consegna superiore a ¼ del periodo previsto per la consegna dell'Opera o un ritardo anche inferiore ma incompatibile con gli impegni assunti da Modula nei confronti dei propri clienti o con le esigenze produttive di Modula, quest'ultima avrà il diritto di risolvere il Contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento, mediante semplice avviso scritto all'Appaltatore. Si conviene espressamente che la proprietà della parte di Opera già eseguita dall'Appaltatore al momento della risoluzione del Contratto resta in capo a Modula nella parte in cui sia utile a Modula, riservandosi Modula di rilasciare o restituire all'Appaltatore la parte di Opera che non le sia utile con restituzione, da parte dell'Appaltatore della parte di prezzo dell'Opera, eventualmente già pagato da Modula, relativo alla parte di Opera restituita da Modula.

| TOOLIO N 10/25 THE MIT ENTITE OF THE STATE O | TAZIONE MODULA SpA | FIRMA PER ACCETTAZIONE | 16/23 | FOGLIO N° |
|--|--------------------|------------------------|-------|-----------|
|--|--------------------|------------------------|-------|-----------|

23.3 La responsabilità di Modula è esclusa nel caso di circostanze di forza maggiore che impediscano la presa in consegna dell'Opera da parte di Modula.

### Art. 24. DIVIETO DELL'APPALTATORE DI SOSPENDERE I LAVORI

- 24.1 E' fatto divieto all'Appaltatore di sospendere e/o rallentare i lavori di sua iniziativa per qualsivoglia motivo, anche in caso di controversie insorte con Modula nel corso dell'esecuzione del Contratto.
- 24.2 In caso di violazione del suddetto divieto, Modula avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cod. civ. mediante semplice comunicazione scritta.

### Art. 25 CORRISPETTIVO DELL'OPERA

- 25.1 Ove non diversamente stabilito nel Contratto, il corrispettivo per l'esecuzione dell'Opera indicato nell'Ordine è espresso al netto dell'IVA; tale corrispettivo è onnicomprensivo, forfetario, fisso e definitivo e comprende tutti i costi, gli oneri e le spese di assicurazione, di trasporto, doganali qualunque sia la modalità di sdoganamento –, d'imballaggio, di condizionamento, di carico e scarico, di manutenzione fino al momento della consegna.
- 25.2 Nel corrispettivo contrattuale si intendono comprese tutte le forniture, le prestazioni, gli oneri e le obbligazioni dell'Appaltatore, anche se non espressamente elencati o previsti o comunque posti a carico dell'Appaltatore stesso nei documenti contrattuali, necessari per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni, modalità e tempistiche concordate.
- 25.3 Eventuali maggiorazioni del corrispettivo stabilito nell'Ordine saranno dovute solo in conseguenza dell'effettuazione delle varianti d'Opera, previamente autorizzate per iscritto da Modula, previste al precedente articolo 15. In questi casi l'Appaltatore dovrà, comunque, dimostrare che tali varianti, che comportano un aumento del corrispettivo, non erano implicite o, comunque, prevedibili al momento della presentazione dell'offerta da parte dell'Appaltatore medesimo.
- 25.4 Con l'accettazione dell'Ordine l'Appaltatore riconosce le remuneratività del corrispettivo contrattuale, che comprende l'utile, le alee, gli oneri, ecc., connessi all'esecuzione dell'Opera; in relazione a ciò, l'Appaltatore si impegna a non avanzare in futuro alcuna eccezione, rivalsa o riserva per qualsivoglia motivo, relativamente alle remuneratività del corrispettivo pattuito, neppure in caso di recesso da parte di Modula.

### Art. 26 FATTURE, DOCUMENTI DI TRASPORTO E PAGAMENTI

- 26.1 Ove non diversamente stabilito nel Contratto, le fatture devono contemplare la singola Opera o le singole parti dell'Opera, oggetto di un solo Contratto. Esse devono indicare:
  - il numero e la data dell'Ordine o del Contratto, della posizione d'Ordine, della richiesta interna di acquisto indicata nell'Ordine, della richiesta di consegna, del codice anagrafico, del codice fiscale dell'Appaltatore, del documento di trasporto e del disegno (ove applicabile);
  - l'elencazione delle parti e dei particolari nella progressione dei documenti di trasporto;
  - l'unità di misura. Essa, sia sulla fattura che sul documento di trasporto, dovrà essere quella indicata nel Contratto e, comunque, in casi particolari in cui ciò non risulti possibile, dovrà essere chiaramente riportata la quantità riferita ad entrambe le unità di misura ed il rapporto intercorrente tra esse.
- 26.2 L'Opera, le singole parti di essa o i particolari spediti devono essere accompagnati dal documento di trasporto nel numero di copie richiesto da Modula. I documenti di trasporto devono contenere le seguenti indicazioni: nome dell'Appaltatore, matricola/disegno, numero di codice anagrafico dell'Appaltatore, denominazione dell'Opera o del particolare, data di spedizione, numero e data dell'Ordine e della richiesta interna di acquisto, numero del magazzino di destinazione, quantitativo del lotto spedito, numero dei colli ed ogni altra indicazione richiesta nell'Ordine.

| FOGLIO N° | 17/23 | FIRMA PER ACCETTAZIONE | MODULA SpA |
|-----------|-------|------------------------|------------|
|-----------|-------|------------------------|------------|

- 26.3 I pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di fatture emesse secondo le modalità stabilite nel Contratto e dietro presentazione dei documenti previsti ai precedenti paragrafi 26.1 e 26.2 o di quelli eventualmente previsti nel Contratto, sempre che detti pagamenti siano effettivamente esigibili alla data dell'emissione delle relative fatture. In caso contrario i termini di pagamento decorreranno dalla fine del mese nel corso del quale i pagamenti divengono esigibili.
- 26.4 Qualora il pagamento fosse subordinato allo stato di avanzamento lavori, l'Appaltatore non potrà emettere le relative fatture anteriormente all'approvazione scritta, da parte di Modula, di tali stati di avanzamento dei lavori. Nel caso in cui l'importo della fattura non corrispondesse a quello approvato da Modula (o la fattura fosse emessa in data anteriore all'autorizzazione di cui sopra) Modula potrà respingere la fattura.
- 26.5 In ogni caso la mancata contestazione o restituzione di una fattura da parte di Modula non può essere considerata come accettazione della stessa.
- 26.6 I termini di pagamento verranno pattuiti di volta in volta tra le parti ed indicati nell'Ordine.
- 26.7 Qualora previsto nel Contratto, dall'importo indicato sulla fattura potrà essere effettuata una ritenuta, nella misura indicata nel Contratto medesimo, a titolo di garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni contrattuali. Tale ritenuta sarà vincolata entro i termini pattuiti nel Contratto. In alternativa alla ritenuta, l'Appaltatore potrà rilasciare a favore di Modula una fideiussione bancaria e/o assicurativa di pari importo escutibile "a prima richiesta" e rilasciata da primaria banca o compagnia di assicurazione di gradimento di Modula il cui testo dovrà essere preventivamente approvato da Modula. Gli interessi corrispondenti all'anticipato pagamento dovranno essere preventivamente concordati con Modula e scontati dal prezzo dell'Opera.
- 26.8 Da ogni pagamento verranno altresì trattenute le somme eventualmente dovute dall'Appaltatore a Modula a titolo di penali o a qualsiasi altro titolo.
- 26.9 In caso di inadempimento dell'Appaltatore a quanto prescritto nel Contratto e nelle presenti Condizioni di Appalto, Modula avrà la facoltà di trattenere pagamenti all'Appaltatore che fossero maturati per prestazioni anteriori o comunque diverse da quelle oggetto del Contratto a garanzia dell'inadempimento dell'Appaltatore delle obbligazioni derivanti dal Contratto e dalle presenti Condizioni Generali di Appalto nonché di operare compensazioni su tali crediti. Modula avrà inoltre la facoltà di trattenere i pagamenti che fossero maturati per prestazioni relative al Contratto a garanzia dell'inadempimento dell'Appaltatore di obbligazioni anteriori o comunque diverse da quelle oggetto del Contratto e di operare compensazioni su tali crediti.
- 26.10 I pagamenti effettuati da Modula prima del collaudo finale dell'Opera, non potranno essere considerati come accettazione parziale dell'Opera o delle quantità rilevate, facendo fede, a tal fine, solo le risultanze del verbale di collaudo finale.
- 26.11 E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di emettere tratte per il pagamento delle forniture. In ogni caso, qualora venissero emesse, non verranno ritirate e l'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivanti dal mancato ritiro.
- 26.12 Nel caso in cui vengano rilevati sull'Opera o sui componenti dell'Opera vizi o difetti, Modula avrà la facoltà di sospendere i pagamenti in quel momento dovuti all'Appaltatore, fino a quando l'Appaltatore non abbia provveduto alle opportune eliminazioni dei vizi o dei difetti.
- 26.13 Fatte salve le disposizioni dei precedenti paragrafi del presente articolo, gli eventuali ritardi nei pagamenti da parte di Modula dovranno intendersi come soggetti ad un saggio di interesse non superiore al tasso legale vigente nel periodo di ritardo determinato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284 cod. civ. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non corrispostegli qualora non abbia direttamente provveduto a mettere in mora Modula mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al responsabile dell'Ente Acquisti di Modula e siano trascorsi inutilmente 30 (trenta) giorni da tale messa in mora.

#### Art. 27. RICHIESTA DI SOSPENSIONI DEI LAVORI

- 27.1 L'Appaltatore espressamente si impegna a sospendere i lavori o ritardare la consegna dell'Opera, sopportando interamente le relative spese ed oneri, qualora Modula ne faccia richiesta scritta motivata (ad esempio, a causa della revisione dei programmi e delle tempistiche dei lavori richiesta dal proprio cliente finale).
- 27.2 Durante il periodo di sospensione l'Appaltatore rimane responsabile della buona conservazione dell'Opera eseguita e dovrà, pertanto, curarne la perfetta manutenzione.
- 27.3 Sarà facoltà di Modula far riprendere i lavori sospesi o qualsivoglia parte di essi dandone comunicazione scritta all'Appaltatore. I lavori sospesi dovranno essere ripresi non oltre il giorno ragionevolmente fissato da Modula.

#### Art. 28 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DI MODULA

- 28.1 Modula ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal Contratto in qualunque momento, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore.
- 28.2 Il recesso ha effetto dal giorno del ricevimento della comunicazione di Modula da parte dell'Appaltatore.
- 28.3 In tal caso l'Appaltatore avrà diritto al pagamento dei lavori eseguiti prima della comunicazione del recesso, ad un prezzo proporzionale alla parte di Opera effettivamente realizzata rispetto al prezzo pattuito per l'Opera intera ed al rimborso delle spese vive sostenute relativamente alla parte di Opera non realizzata, che dovranno essere documentate. L'Appaltatore avrà diritto al riconoscimento di maggiori compensi relativi all'esecuzione di varianti e modifiche dell'Opera solo nei casi in cui esse siano conformi a quanto prescritto dal precedente paragrafo 15.7 ed a condizione che egli fornisca la relativa documentazione a supporto di tale richiesta.
- 28.4 Gli acconti eventualmente già percepiti dall'Appaltatore in misura superiore all'ammontare calcolato, secondo quanto disposto dai paragrafi che precedono dovranno essere immediatamente restituiti a Modula.
- 28.5 La parte di Opera e tutti i materiali non ancora impiegati dall'Appaltatore ma ad essa destinati diverranno, a seguito del loro pagamento, di proprietà di Modula.
- 28.6 In caso di comunicazione di recesso da parte di Modula, l'Appaltatore si impegna a cessare immediatamente qualsiasi attività relativa all'Opera e a contenere al massimo ogni onere e spesa ad essa inerenti nonché a presentare a Modula, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione suddetta, il dettaglio dei costi e delle spese sostenute in relazione all'Opera stessa.

#### Art. 29 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 29.1 Qualora l'Appaltatore non adempia esattamente a quanto prescritto per la buona esecuzione del Contratto, in conformità a quanto stabilito nelle presenti Condizioni di Appalto o nel Contratto medesimo, Modula potrà intimargli di provvedere all'adempimento, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, in un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni. Decorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia posto rimedio al proprio inadempimento, il Contratto sarà risolto di diritto.
- 29.2 Oltre a quanto stabilito in altre parti delle presenti Condizioni di Appalto, il Contratto si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta in tal senso di Modula, nell'ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore rispetto alle dichiarazioni e garanzie prestate ai sensi e per gli effetti di cui al precedente paragrafo 3.4, nonché alle obbligazioni di cui agli articoli 5 (Prescrizioni tecniche inerenti l'Opera), 6 (Obbligazioni particolari dell'Appaltatore), 7 (Subappalto), 8 (Informazioni tecniche e proprietà industriale), 13 (Affidabilità, qualità e controlli), 17.3 (inadempienze in ambito ambientale e salute

| MODULA SpA | FOGLIO N° 19/23 | FIRMA PER ACCETTAZIONE | MODULA SpA |
|------------|-----------------|------------------------|------------|
|------------|-----------------|------------------------|------------|

- e sicurezza sul lavoro), 24 (Divieto dell'Appaltatore di sospendere i lavori), art 38 (Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/2001 e s.m.i.) delle presenti Condizioni di Appalto.
- 29.3 Il Contratto sarà inoltre risolto di pieno diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1353 cod. civ., senza che a tal fine sia richiesta alcuna notifica dalle parti, nel caso in cui siano state presentate a carico dell'Appaltatore istanze di fallimento o avviate altre procedure concorsuali, sequestri, pignoramenti, condanne civili o penali dei legali rappresentanti dell'Appaltatore che ne pregiudichino il buon nome o possano ostacolarne l'attività, nonché nel caso di fusione, liquidazione o cessione d'azienda da parte dell'Appaltatore o di mutamento nella compagine sociale dell'Appaltatore o della sua controllante finale, salvo che, in tali ultimi casi, Modula, previamente informata, abbia fornito il proprio consenso scritto alla prosecuzione del Contratto. L'Appaltatore si impegna ad informare tempestivamente Modula in merito al verificarsi di uno degli eventi sopra menzionati. L'avvenuta risoluzione anticipata dei rapporti di fornitura, in conseguenza di una delle ipotesi descritte nel seguente paragrafo, non comporterà per Modula alcuna responsabilità nei confronti dell'Appaltatore.
- 29.4 Modula avrà inoltre la facoltà di risolvere il Contratto, mediante preventiva comunicazione scritta, qualora intervengano situazioni, fatti o atti indicativi di una situazione di prevedibile incapacità dell'Appaltatore di assicurare il normale adempimento delle proprie obbligazioni (come, a titolo meramente esemplificativo, nei casi di mancati o ritardati pagamenti verso dipendenti, enti previdenziali, fisco, fornitori o banche, protesti cambiari, esecuzioni mobiliari e/o immobiliari, revoche di licenze o autorizzazioni, atti preparatori e/o iniziali di procedura di liquidazione volontaria, ecc.). In tal caso la risoluzione avrà luogo qualora la situazione di cui al presente paragrafo non venga a cessare entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione scritta inviata da Modula all'Appaltatore.
- 29.5 In caso di risoluzione del Contratto conformemente a quanto stabilito nelle presenti Condizioni di Appalto o nel Contratto o dalla legge, Modula resterà proprietaria della parte di Opera già eseguita dall'Appaltatore al momento della risoluzione del Contratto e dei materiali destinati all'Opera già ordinati dall'Appaltatore valutati in conformità al Contratto e/o al valore degli ordini emessi dall'Appaltatore nei confronti del proprio Appaltatore. L'Appaltatore dovrà restituire immediatamente tutte le somme ricevute da Modula in pagamento della parte dell'Opera non eseguita e dei materiali non acquisiti in proprietà da Modula maggiorate degli interessi al tasso pari alla media ponderata dell'EURIBOR a tre mesi vigente nel periodo aumentata di 4 punti percentuali. Inoltre l'Appaltatore dovrà corrispondere a Modula un importo pari al 10% del prezzo pattuito per l'Opera intera a titolo di penale, fatto comunque salvo il diritto di Modula di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e di eseguire o fare eseguire a terzi le attività necessarie al fine di ultimare l'Opera (ivi inclusa la relativa documentazione) a spese e rischio dell'Appaltatore. L'Appaltatore sarà obbligato a consegnare a Modula con la massima tempestività la parte di Opera già eseguita al momento della risoluzione ed i materiali ad essa destinati.
- 29.6 In alternativa alle ipotesi previste al precedente paragrafo 29.5, Modula si riserva il diritto di rilasciare o restituire all'Appaltatore la parte di Opera, e dei materiali ad essa destinati, che non le sia utile con restituzione, da parte dell'Appaltatore della relativa parte di prezzo eventualmente già pagato da Modula maggiorata degli interessi al tasso pari alla media ponderata dell'EURIBOR a tre mesi vigente nel periodo aumentata di 4 punti percentuali. Inoltre l'Appaltatore dovrà corrispondere a Modula un importo pari al 10% del prezzo pattuito per l'Opera intera a titolo di penale, fatto comunque salvo il diritto di Modula di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Si precisa che le eventuali parti dell'Opera e dei materiali ad essa destinati che Modula decidesse di rilasciare o restituire all'Appaltatore diverranno contestualmente proprietà dell'Appaltatore che dovrà provvedere a ritirarli entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta. In mancanza tutti i costi di immagazzinamento di tali beni saranno a carico dell'Appaltatore. Alla scadenza del quindicesimo giorno Modula avrà il diritto di esperire le procedure previste dalla legge nel caso di mora del creditore, inclusa la richiesta al giudice

competente di autorizzazione alla vendita di tali beni. In caso di vendita l'eventuale ricavato, dedotte le spese, sarà depositato nei modi di legge.

### Art. 30 DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI E DEL CONTRATTO

- 30.1 Salvo il preventivo accordo scritto di Modula, il Contratto e/o la sua esecuzione e/o i crediti da essi derivanti non sono cedibili da parte dell'Appaltatore, neppure parzialmente.
  - 30.2 L'Appaltatore espressamente acconsente a che Modula abbia la facoltà di cedere il Contratto e l'Ordine intercorrenti con l'Appaltatore a società del gruppo Modula ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1406 cod. civ. Resta inteso che per "società del gruppo Modula" si intendono società direttamente o indirettamente controllate dalla Modula S.p.A., intendendosi come nozione di "controllo" quella stabilita all'art.2359 del cod. civ.

### Art. 31 PUBBLICITA'

Qualunque pubblicità che faccia riferimento alle forniture effettuate a favore di Modula, dovrà essere preventivamente autorizzata di volta in volta da Modula per iscritto. In tali casi l'Appaltatore si impegna ad osservare la forma di pubblicità e tutte le altre condizioni che gli saranno prescritte.

#### Art. 32 TOLLERANZA

Durante l'esecuzione dell'Ordine la tolleranza di una delle parti circa comportamenti dell'altra parte non conformi ad una o più delle prescrizioni contenute nelle presenti Condizioni di Appalto o nel Contratto non implica la rinuncia a fare valere in qualunque momento i propri diritti.

#### Art. 33 INVALIDITA'

- 33.1 Le clausole delle presenti Condizioni Generali di Appalto sono correlative ed inscindibili tra loro.
- 33.2 L'eventuale nullità o invalidità di singole clausole delle presenti Condizioni di Appalto non comporterà la nullità o invalidità delle altre o dell'Ordine. Le parti si impegnano a negoziare in buona fede una disposizione sostitutiva che possa mantenere l'equilibrio contrattuale.

# Art. 34 COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione scritta tra le parti dovrà essere inviata, in lingua italiana o inglese, presso le rispettive sedi legali al momento della conclusione del Contratto o presso il domicilio eventualmente eletto a tal fine; in difetto, la comunicazione sarà considerata priva di effetto. Ogni eventuale variazione del domicilio dovrà, inoltre, essere comunicata all'altra parte per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Resta impregiudicata la facoltà delle parti, nel caso previsto dal precedente articolo 4.2, di effettuare ogni comunicazione relativa al Contratto nelle diverse modalità pattuite.

#### Art. 35 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 35.1 L'Ordine ed il Contratto sono retti dalla legge italiana.
- 35.2 Per ogni controversia tra Modula e l'Appaltatore derivante o connessa con l'interpretazione e l'esecuzione dell'Ordine o del Contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di Modena con esclusione di qualsiasi foro concorrente.

| FOGLIO N° | 21/23 | FIRMA PER ACCETTAZIONE | MODULA SpA |
|-----------|-------|------------------------|------------|
|-----------|-------|------------------------|------------|

# Art. 36 INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2017 e DEL D.LGS. N. 196/2003 "

- 36.1 Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati personali 2016/679 ("GDPR"), della Normativa Privacy Nazionale, nonché dei successivi provvedimenti in materia (di seguito congiuntamente "Normativa Privacy vigente") le parti si danno reciprocamente atto che ai fini dell'esecuzione del presente Contratto non verranno poste in essere attività di trattamento di Dati Personali.
- 36.2 Nell'eventualità in cui il Fornitore venga in contatto con Dati Personali s'impegna ad astenersi da qualsiasi attività di trattamento e a darne tempestiva informazione Modula, la quale nella sua qualità di Titolare del trattamento porrà in essere tutti i necessari adempimenti tra cui l'eventuale predisposizione dell'Accordo di Nomina a Responsabile esterno del trattamento.
- 36.3 Per quanto riguarda, invece, il Trattamento dei "Dati Personali" relativi a persone fisiche appartenenti alle proprie realtà quali propri referenti e/o rappresentanti, questi verranno Trattati dalle parti contrattuali in qualità di Titolari autonomi, nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 ("GDPR") e della Normativa Privacy nazionale.
- 36.4 Tali Dati verranno Trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del Contratto e/o per adempiere ad obblighi di Legge.

### Art. 37 TRADUZIONE

37.1 Eventuali traduzioni del presente Contratto saranno effettuate a titolo meramente indicativo. Modula non assume nessuna garanzia nei confronti dell'Appaltatore in merito alla rispondenza di tali traduzioni al testo originale. Il caso di discrepanza tra eventuali traduzioni e la versione italiana delle presenti Condizioni Generali di Appalto, questa ultima prevarrà sulle prime.

### Art. 38 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.LGS. 231/2001 E SMI

- 38.1 Il Fornitore dichiara di aver preso atto del fatto che Modula ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001 e s.m.i. (Modello) e di aver preso visione del Codice Etico di Condotta ("Codice di Condotta") reso disponibile sul sito della società (www.modula.eu) che costituisce parte integrante del Modello. Il Fornitore accetta i contenuti del Codice di Condotta ad esso riferibili e si impegna a tenere un comportamento conforme alle norme di legge e ad i principi ed alle regole di cui al suddetto Codice di Condotta. Il Fornitore si impegna altresì ad informare immediatamente e direttamente l'Organismo di Vigilanza di Modula, nel caso in cui venga a conoscenza di comportamenti che potrebbero configurare una violazione del Codice di Condotta da parte di un dipendente/rappresentante di Modula.
- 38.2 Si precisa che l'inosservanza degli obblighi ed impegni di cui sopra costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la facoltà di Modula di risolvere il rapporto contrattuale in essere, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

ABBIAMO PRESO NOTA DEL PRESENTE CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO D'APPALTO E CI DICHIARIAMO D'ACCORDO.

#### L'APPALTATORE

Timbro e firma

| FOGLIO N° | 22/23 FIRMA PER ACCETTAZIONE | MODULA SpA |
|-----------|------------------------------|------------|
|-----------|------------------------------|------------|

In particolare, dopo averne esaminato il contenuto, approviamo specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 cod. civ., le seguenti clausole delle presenti Condizioni Generali di Appalto di Appalto: 2 (Documenti contrattuali, ordine di priorità ed essenzialità dei termini), 3.3 (Divieto di sollevare eccezioni), 4 (Conclusione del Contratto), 5 (Prescrizioni tecniche inerenti l'Opera), 6 (Obbligazioni particolari dell'Appaltatore con particolare riguardo alla clausola risolutiva espressa), 7 (Subappalto), 8 (Informazioni tecniche e proprietà industriale con particolare riguardo, ma non limitatamente alla rinuncia a brevetti non comunicati e all'obbligo di manleva di Modula da parte dell'Appaltatore), 9 (Assicurazioni), 11 (Rappresentanza dell'Appaltatore), 13 (Affidabilità, qualità e controlli), 14 (Verifiche in corso d'opera), 15 (Responsabilità e proprietà del progetto – variazioni dell'Opera con particolare riguardo, ma non limitatamente ai compensi spettanti all'Appaltatore), 16 (Materiali utilizzati nell'esecuzione dell'Opera), 17 (Ultimazione, verifiche e collaudi – Penali con particolare riguardo, ma non limitatamente alla condizione risolutiva espressa ed alla limitazione di opporre eccezioni da parte dell'Appaltatore), 18 (Modalità e termini di consegna), 19 (Passaggio dei rischi), 20 (Garanzie, con particolare riguardo, ma non limitatamente alle conseguenze dell'esistenza di vizi o difetti dell'Opera), 21 (Cessione delle garanzie), 24 (Divieto dell'Appaltatore di sospendere i lavori), 25 (Corrispettivo dell'appalto con particolare riguardo, ma non limitatamente alla limitazione di sollevare eccezioni da parte dell'Appaltatore), 26 (Pagamenti con particolare riguardo, ma non limitatamente alla facoltà di Modula di operare compensazioni, sospensioni e ritenute), 27 (Sospensione dei lavori), 28 (Recesso dal Contratto da parte di Modula e compensi per l'Appaltatore), 29 (Risoluzione del Contratto con particolare riguardo, ma non limitatamente alle clausole e condizioni risolutive ed alle opzioni di acquisto della parte di Opera già compiuta), 30 (Divieto di cessione del Contratto e dei crediti), 31 (Pubblicità), 35 (Legge applicabile e foro competente), 38(Modello di organizzazione, gestione e controllo)

#### L'APPALTATORE

Timbro e firma